

**Legge federale
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Legge sul libero passaggio, LFLP)**

Modifica del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2009²,

decreta:

I

La legge del 17 dicembre 1993³ sul libero passaggio è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età ordinaria di pensionamento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

³ La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.

1 FF **2009 879**

2 FF **2009 887**

3 RS **831.42**

4 RS **831.40**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 2009⁵

Termine di referendum: 1° ottobre 2009